



COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

Provincia di Lucca

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 20/12/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO A IMU ANNO 2024 - APPROVAZIONE ALIQUOTE.

L'anno **2023** il giorno **20** del mese di **Dicembre** alle ore 21.00, nella sala del Consiglio a Fabbriche di Vallico, previa convocazione tempestivamente notificata, in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale approvato con propria Deliberazione n. 25 del 28.04.2022, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale del quale i lavori avvengono in modalità mista.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
		Rovai Mario	SI
Giannini Michele	SI	Tamarri Germano	NO
Comunelli Veronica	NO	Paolini Delio Francesco	SI
Giannechini Vittorio	SI - Da Remoto	Forli Costanza Maria	NO
Giannini Matteo	NO	Vannetti Marisa	SI
Mariani Fabrizio	NO		
Puccetti Maurizio	SI		

Presenti : 6 Assenti : 5 Assenti Giustificati : 0

E' presente in aula il vicesindaco Sig.ra Catalini Ersilia Veronica

Partecipa il Segretario Comunale, Iezzi Valentina.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Giannini Michele, dichiara aperta la seduta.



Comune di Fabbriche di Vergemoli

Provincia di Lucca

Proposta n. 65 del 20/12/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO A IMU ANNO 2024 - APPROVAZIONE ALIQUOTE.

Il Responsabile del Area Demografico-Finanziaria propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di **immobili**;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

PRESO ATTO CHE l'art. 1, comma 758, lett. d), della Legge n. 160/2019, ha previsto l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montante e che, ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze n. 9/1993, il Comune di Fabbriche di Vergemoli è considerato totalmente montano, per cui i terreni ricadenti nel territorio comunale sono esenti da tassazione IMU;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU è iniziata a decorrere dall'anno 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 ha formato, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'interno del 13 Dicembre 2019, con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre al 31 marzo 2020 (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019);

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 con il quale è stato disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020);

- Visto l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021;

- Visto che con successivo decreto del Ministero dell'interno del 13/01/2021 il termine è stato prorogato al 31/03/2021;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote della nuova IMU relative all'anno 2024, nell'ambito del relativo bilancio di previsione con la seguente articolazione:

IMU 2024

1)	ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie diverse da A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (L'esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla Legge e dal regolamento inerente l'applicazione della IUC) Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019;	ESENTE
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

2)	ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze Detrazione : Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019 (comma 748);	0,4 % 200,00
3)	AREE EDIFICABILI	1,00 %
4)	ALTRI FABBRICATI (comma 754) ALTRI FABBRICATI CAT D Sono compresi i fabbricati classificati in cat. D per i quali il versamento deve essere ripartito come segue: Quota di competenza dello Stato 0,76 % quota comune 0,3 % (comma 753 L. 160/2019)	1,00 % 1,00 %
5)	FABBRICATI RURALI ad uso strumentale e beni merce (comma 750 e 751) TERRENI AGRICOLI Comma (752)	ESENTI
6)	UNITA'IMMOBILIARI concesse in comodato omissis (comma 747)	Imponibile Ridotto del 50%

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. **Di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale propria IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2024:

IMU 2024

1)	<p>ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie diverse da A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (L'esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla Legge e dal regolamento inerente l'applicazione della IUC) Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019;</p>	ESENTE
2)	<p>ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze Detrazione : Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019 (comma 748);</p>	<p>0,4 % 200,00</p>
3)	AREE EDIFICABILI	1,00 %
4)	<p>ALTRI FABBRICATI (comma 754)</p> <p>ALTRI FABBRICATI CAT D Sono compresi i fabbricati classificati in cat. D per i quali il versamento deve essere ripartito come segue: Quota di competenza dello Stato 0,76 % quota comune 0,24 % (comma 753 L. 160/2019)</p>	<p>1,00 % 1,00 %</p>
5)	<p>FABBRICATI RURALI ad uso strumentale e beni merce (comma 750 e 751) TERRENI AGRICOLI Comma (752)</p>	ESENTI
6)	<p>UNITA'IMMOBILIARI concesse in comodato omissis (comma 747)</p>	<p>Imponibil e Ridotto del 50%</p>

2. **Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale.
3. **Di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia dando atto, da subito, che per effetto della nuova disciplina normativa, devono intendersi superate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con la stessa.

4. **Di dare atto**, che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2024 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
5. **Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione**, mediante avvisi e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
6. **Di dare atto**, che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima".



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 65**

Ufficio Proponente: **Ufficio Demografico-Finanziario**

Oggetto: **DETERMINAZIONI IN MERITO A IMU ANNO 2024 - APPROVAZIONE ALIQUOTE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Demografico-Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/12/2023

Il Responsabile di Settore

Marta Giovannetti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Marta Giovannetti

Vista la soprariportata proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Apertosi il dibattito, relativamente al quale si rinvia alla integrale registrazione audio video

Con voti 6 favorevoli, nessuno contrario, essendo n. 6 i consiglieri presenti dei quali 6 i votanti e nessuno astenuto;

DELIBERA

1) Di approvare la su riportata proposta di deliberazione

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza

All'unanimità

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
GIANNINI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
IEZZI VALENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune il giorno 29/12/2023 e vi rimarrà consecutivamente fino al 13/01/2024.

Il Responsabile del Servizio Pubblicazioni

Valentina Vannetti

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/12/2023 perchè

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Pubblicazioni

Valentina Vannetti